

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3670

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANTINI, ANGIONI, BANTI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BONITO, BUEMI, BUFFO, BURLANDO, BURTONE, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CIALENTE, CRISCI, DE BRASI, DI SERIO D'ANTONA, FANFANI, FISTAROL, GALLO, GAMBALE, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIULIETTI, GRILLINI, IANNUZZI, LA GRUA, LABATE, LADU, LION, LUMIA, MACCANICO, MAGNOLFI, MAURANDI, MAZZUCA, MEROI, NIGRA, ONNIS, OSTILLO, PANATTONI, PASETTO, PATRIA, PERLINI, PISCITELLO, RICCIUTI, ROCCHI, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, SERENA, SPINI, TANONI, TOLOTTI, TUCCI, TUCCILLO, VIANELLO, VOLPINI**

Norme per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori

*Presentata l'11 febbraio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le isole minori italiane e del Mediterraneo rappresentano una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, paesaggistico, turistico ed economico in generale. Esse rappresentano un elemento di grande attrattiva del nostro territorio ed una opportunità di sviluppo economico di aree svantaggiate e marginali legato a progetti di tutela e di valorizzazione della natura, ma anche del turismo, delle produzioni agricole tipiche o tradizionali, della pesca artigianale, del paesaggio e delle tante testimonianze archeologiche, storiche e artistiche che tali isole custodiscono. Rappresentano anche un'occasione straordinaria per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in virtù delle particolari condizioni climatiche.

L'importanza di questo patrimonio per l'economia del Paese in generale e di talune regioni in particolare, tuttavia, contrasta con la debolezza di tali realtà: caratterizzate da scarsa consistenza demografica e da problemi antichi, tanto noti

quanto, spesso, trascurati dalle autorità ai vari livelli istituzionali, quali, solo per citarne alcuni, la continuità territoriale, l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti, la tutela delle coste, la riqualificazione dell'offerta turistica. In definitiva si tratta di problemi ma anche di opportunità che ben si iscrivono nella dimensione da taluni definita del « locale », nell'intento di evidenziare le straordinarie peculiarità locali con la necessità di un indispensabile collegamento internazionale e globale. Non mancano, peraltro, segnali rilevanti sul piano legislativo e istituzionale di attenzione nei confronti delle piccole isole e dei problemi connessi. Tra i molti, si può menzionare la recente approvazione alla Camera dei deputati del testo unificato delle proposte di legge recante: « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti », (atto Senato n. 1942) nonché l'istituzione dell'Associazione nazionale dei comuni

delle isole minori (ANCIM). Anche nella precedente legislatura sono state presentati diversi progetti di legge sul tema ed attualmente è all'esame del Senato della Repubblica il citato testo unificato, largamente condiviso, i cui contenuti ispirano la presente proposta di legge.

Le isole minori hanno bisogno di infrastrutture e di servizi che elevino la sicurezza e la qualità della vita delle popolazioni residenti e che siano il presupposto per un turismo sostenibile, consapevole e destagionalizzato che contribuisca ad arrestare lo spopolamento e quindi il degrado e la banalizzazione turistica di tali territori e la perdita di tradizioni uniche e irripetibili. Hanno bisogno che la loro peculiarità territoriale sia maggiormente considerata dalla legislazione statale e regionale, chiedono che scuola, sanità e giustizia non siano ridimensionate, come talvolta alcune iniziative farebbero pensare, pretendono garanzie nella sicurezza dei collegamenti con la terraferma sia per i residenti che per i turisti.

I temi della portualità e della mobilità interna devono essere affrontati con urgenza e con determinazione, nel più rigoroso rispetto dell'ambiente naturale, anzi proprio per consentire la raggiungibilità durante tutto l'anno dei numerosi parchi marini già oggi presenti in molte isole. A proposito della mobilità vale la pena sottolineare la meritevole iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, consistente nella fornitura di motorini e di biciclette elettrici, che costituisce la prima fase di un progetto finalizzato allo sviluppo di una mobilità turistica e residenziale eco-compatibile e che si inserisce nell'ambito del più ampio accordo di programma tra il Ministero stesso e l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente che favorirà, oltre alla mobilità sostenibile, l'uso delle fonti rinnovabili, eoliche e solari, per raggiungere tendenzialmente l'autosufficienza energetica.

Il testo prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'elenco funzionale delle isole minori e di un apposito ufficio che dovrà provvedere, attraverso la

realizzazione di una banca dati informatica, alla raccolta e all'aggiornamento dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola.

Gli enti locali delle isole sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea e tutelati nella loro specificità culturale, ambientale e sociale. Appositi interventi normativi sono previsti per garantire la preservazione delle condizioni di vivibilità, soprattutto in riferimento alla tutela ambientale, della salute (attivazione di presidi sanitari), del diritto allo studio e della formazione professionale.

Altri aspetti fondamentali sono quello della pianificazione delle operazioni di soccorso da parte del Dipartimento della protezione civile e quello della promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse.

Riconoscendo le particolari esigenze delle comunità isolane, si dovranno prevedere interventi per realizzare servizi di telecomunicazione, telemedicina, telelavoro e teleformazione, produzioni energetiche alternative; raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti; rifornimento idrico anche mediante desalinizzazione; tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali; promozione e qualificazione dell'offerta turistica, dando anche la fondamentale facoltà ai comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri e di istituire appositi *ticket* di ingresso.

Ed infine prevedere agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori a favore dei residenti e, per i turisti, nelle stagioni diverse da quella estiva.

La proposta di legge prevede anche l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, composto dai sindaci dei comuni interessati, dai responsabili del Dipartimento della protezione civile, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dai rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei tra-

sporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa e per i beni e le attività culturali e delle attività produttive; da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Comitato, che durerà in carica cinque anni, avrà compiti consultivi nelle materie suddette e potrà esprimere pareri ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato o dalle regioni. Lo stesso Comitato sarà supportato dall'ANCIM.

Il testo prevede anche il trasferimento, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile dei comuni dei beni demaniali e patrimoniali già destinati a funzioni di difesa nazionale presenti sulle isole. Tali beni resteranno però assoggettati ai vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici, storici ed artistici. Per favorire l'impiego di tecnologie informatiche nelle isole minori, la proposta di legge stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà stanziata la quota del fondo (*ex lege* n. 338 del 2000) da destinare alla realizzazione di progetti di *e-government* nelle isole.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sarà indetta la

Conferenza per lo sviluppo delle isole minori con lo scopo di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del bacino del Mediterraneo. A tale fine è prevista una spesa di 500.000 euro per il 2003. Analogamente e con le stesse finalità è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori, la cui dotazione è fissata in 40 milioni di euro sino al 2022, che copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari.

I comuni delle isole minori potranno emettere prestiti obbligazionari per finanziare interventi di tutela ambientale e di restauro di beni di valore artistico e potranno, altresì, istituire marchi di certificazione di qualità da attribuire a siti locali e avranno accesso ai marchi di qualità ambientale e alla certificazione europea dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione — ISO.

Infine merita di essere evidenziata la previsione di misure specifiche per la piena accessibilità delle isole da parte dei disabili e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di grande rilievo in particolare nel 2003, dichiarato « Anno Europeo » per la disabilità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Elenco funzionale  
delle isole minori italiane).*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tale fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito, senza ulteriori oneri per lo Stato. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati al medesimo comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete INTERNET.

3. Gli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolane e di arcipelago di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio e alla formazione professionale;

b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della protezione civile;

c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolate e con riguardo ai seguenti settori:

1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;

2) servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e servizi di navigazione, assistiti da reti satellitari;

3) produzioni energetiche rinnovabili;

4) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti;

5) rifornimento idrico anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;

e) misure specifiche per la piena accessibilità delle isole da parte dei disabili e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

f) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

1) la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire appositi *ticket* di ingresso;

2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi e aerei da e per le isole minori, a favore dei residenti, e, per i turisti, nelle stagioni diverse da quella estiva.

4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolate, previsti dal comma 3, l'elenco è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, alle amministrazioni centrali dello Stato, alle agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

#### ART. 2.

##### *(Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane).*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Comitato è composto:

a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;

b) dai responsabili del Dipartimento della protezione civile, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o da loro delegati;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e le attività culturali e delle attività produttive designato dai rispettivi Ministri;

d) da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche e private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

*a)* strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

*b)* pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

*c)* progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

*d)* programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali è rinnovato. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato previa intesa con il Ministero dell'interno.

## ART. 3.

*(Intese di programma  
per lo sviluppo sostenibile).*

1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle isole minori, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *c*), della citata legge n. 662 del 1996, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolane o di arcipelago, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.

## ART. 4.

*(Itinerari turistici locali).*

1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche, territoriali esistenti fra i comuni delle isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, e allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di



disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistico-culturali locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.

2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistico-culturali di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) predisposizione di un *memorandum* di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;

c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

#### ART. 5.

*(Presidi di protezione civile).*

1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alla legge 3 agosto 1999, n. 265, e successive modificazioni, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al decre-

to-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito, senza ulteriori oneri per lo Stato, un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. I presidi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.

3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

#### ART. 6.

##### *(Relazioni annuali).*

1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, ovvero le comunità isolate o di arcipelago, curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al presidente della regione territorialmente competente ed al presidente del Comitato.

## ART. 7.

*(Trasferimento ai comuni di beni già destinati a funzioni di difesa nazionale).*

1. Al fine di favorire la loro valorizzazione produttiva, commerciale, turistica e culturale, i beni demaniali e patrimoniali già destinati a funzioni di difesa nazionale presenti nel territorio delle isole di cui all'allegato A annesso alla presente legge sono trasferiti, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile dei comuni sul cui territorio i beni stessi insistono, salvo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, non sia accertata con decreto del Ministro della difesa la destinazione in atto dei medesimi alle rispettive finalità istituzionali.

2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, definisce le modalità di trasferimento dei beni di cui al medesimo comma 1.

3. I beni trasferiti ai sensi del presente articolo restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

## ART. 8.

*(Realizzazione di progetti di e-government nelle isole minori).*

1. Al fine di favorire nelle isole minori l'innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e l'integrazione dei servizi erogati dalle diverse amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la quota del fondo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da destinare alla realizzazione di progetti di e-

*government* nelle isole di cui all'allegato A annesso alla presente legge e sono altresì definite le procedure e le modalità di utilizzo di tale quota.

ART. 9.

*(Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo).*

1. È indetta la prima Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo, di seguito denominata « Conferenza », per la definizione di una politica di sviluppo in grado di perseguire le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 1 e con lo scopo di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del Bacino del Mediterraneo, nonché di valorizzare pienamente il patrimonio storico, economico e culturale rappresentato da tali comunità, anche ai fini del mantenimento della stabilità e dell'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

2. La data della Conferenza è fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dallo stesso Ministro.

4. Il comitato organizzatore assume le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza e in particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori e agli inviti da diramare. La designazione dei relatori e la scelta delle personalità da invitare possono riguardare anche i rappresentanti delle isole minori degli altri Stati del Mediterraneo e le autorità di tali Stati. Il comitato organizzatore delibera, altresì, sul regolamento della Conferenza e sull'organizzazione di eventuali riunioni preparatorie.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500.000 euro per il 2003.

6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 10.

*(Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori).*

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Fondo per sviluppo sostenibile delle isole minori.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, con particolare attenzione per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili allo scopo del raggiungimento, entro l'anno 2010, di una quota di produzione elettrica da fonti rinnovabili pari almeno al 40 per cento della domanda minima.

3. La dotazione del Fondo è fissata in 40 milioni di euro a decorrere dal 2003 e sino al 2022. Il Fondo copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 11.

*(Prestiti obbligazionari).*

1. I comuni delle isole minori possono emettere prestiti obbligazionari per finanziare interventi di tutela ambientale e di restauro di beni di valore artistico.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con apposito decreto le tipologie di investimenti finanziabili, i criteri e le procedure, le commissioni di collocamento per gli intermediari e le modalità di quotazione sul mercato secondario.

3. I prestiti obbligazionari sono collocati alla pari.

4. I comuni delle isole minori possono accedere alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di mutui nel periodo in cui è sottoscritto il prestito obbligazionario di loro emissione.

#### ART. 12.

*(Marchi di qualità ambientale).*

1. I comuni delle isole minori si avvalgono della consulenza e delle strutture operative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le seguenti finalità:

a) istituzione di marchi di certificazione di qualità da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili con l'ambiente;

b) accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alla certificazione europea dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione — ISO.

## ALLEGATO A

(v. articolo 1)

N.	Provincia	Isola			
1.	Novara	Isola S. Giulio			
2.	Verbania	Isola Madre			
3.	Verbania	Isola Superiore			
4.	Verbania	Isola Bella			
5.	Varese	Isolino Virginia			
6.	Como	Isola dei cipressi			
7.	Brescia	Isola del Garda			
8.	Perugia	Isola Polvese			
9.	Perugia	Isola Maggiore			
10.	Venezia	Torcello			
11.	Venezia	Burano			
12.	Venezia	S. Francesco del deserto			
13.	Venezia	S. Erasmo			
14.	Venezia	Murano			
15.	Venezia	Le Vignole			
16.	Venezia	S. Michele			
17.	Venezia	S. Giorgio Maggiore			
18.	Venezia	La Giudecca			
19.	Venezia	Lido			
20.	Venezia	S. Servolo			
21.	Venezia	S. Clemente			
22.	Livorno	Gorgona			
23.	Livorno	Capraia			
24.	Livorno	Isola d'Elba			
25.	Livorno	Pianosa			
26.	Livorno	Montecristo			
27.	Grosseto	Isola del Giglio			
28.	Grosseto	Giannutri			
29.	La Spezia	Palmaria			
30.	Latina	Ponza			
31.	Latina	Santo Stefano			
32.	Latina	Zannone			
33.	Latina	Palmarola			
34.	Latina	Ventotene			
35.	Napoli	Capri			
36.	Napoli	Ischia			
37.	Napoli	Procida			

N.	<i>Provincia</i>	<i>Isola</i>			
38.	Foggia	Isola San Domino (Tremiti)			
39.	Trapani	Favignana			
40.	Trapani	Levanzo			
41.	Trapani	Marettino			
42.	Trapani	Pantelleria			
43.	Palermo	Ustica			
44.	Messina	Salina			
45.	Messina	Lipari			
46.	Messina	Stromboli			
47.	Messina	Panarea			
48.	Messina	Filicudi			
49.	Messina	Alicudi			
50.	Messina	Vulcano			
51.	Agrigento	Lampedusa			
52.	Agrigento	Linosa			
53.	Sassari	La Maddalena			
54.	Sassari	Isola di Caprera			
55.	Sassari	Budelli			
56.	Sassari	Asinara			
57.	Sassari	Molara			
58.	Sassari	Razzoli			
59.	Sassari	Santo Stefano			
60.	Sassari	Santa Maria			
61.	Sassari	Spargi			
62.	Sassari	Tavolara			
63.	Cagliari	Carloforte (San Pietro)			

€ 0,26



\*14PDL0043350\*